


1. COMUNE DI VENEZIA - CONFERENZE DI SERVIZI SINCRONE E ASINCRONE INDETTE DA ENTI ESTERNI PROCEDURA INTERNA ALL'ENTE PER L'ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI INTERNI



1. COMUNE DI VENEZIA - CONFERENZE DI SERVIZI SINCRONE E ASINCRONE INDETTE DA ENTI ESTERNI PROCEDURA INTERNA ALL'ENTE PER L'ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI INTERNI

La presente procedura si applica alle conferenze di servizi sincrone o asincrone indette da Enti esterni ed è volta a descrivere l'iter, esclusivamente interno all'Ente, per l'acquisizione dei contributi istruttori dai diversi uffici dei settori coinvolti. All'esito della descritta procedura il Rappresentante unico dell'Ente dovrà adottare una determinazione unica che costituirà la posizione comunale in seno alla conferenza di servizi esterna, indetta da Enti terzi.

a) ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Di seguito si descrive la procedura che il Rappresentante Unico dell'Amministrazione, il Responsabile del Procedimento e i Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento devono porre in essere per l'acquisizione dei contributi istruttori finalizzati alla formazione della volontà dell'Amministrazione comunale in seno alla conferenza di servizi esterna.

Il Rappresentante Unico del Comune è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo unico e vincolante, la posizione delle strutture organizzative comunali coinvolte nel procedimento.

Il Rappresentante Unico, anche per il tramite del Responsabile di Procedimento, chiede tempestivamente ai Dirigenti degli uffici comunali interessati il rilascio dei contributi istruttori oggetto della conferenza.

I Dirigenti degli uffici coinvolti cui è richiesto l'intervento istruttorio partecipano attivamente alla formazione della volontà dell'Ente attraverso contributi e note che, qualora di senso negativo, dovranno contenere eventuali prescrizioni necessarie a trasformare il dissenso in assenso. Laddove non sia comunque possibile il raggiungimento dell'assenso, i singoli Dirigenti degli uffici coinvolti devono puntualmente motivare l'espresso dissenso.

Si precisa che i suddetti contributi istruttori vanno generalmente intesi come atti diversi dai pareri ex art. 16 L. 241/1990 e dalle valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990 (salvo, in quest'ultimo caso, che vi sia una previsione espressa di legge o di regolamento che li qualifichi come tali).

Il Rappresentante Unico acquisisce ordinariamente i contributi istruttori in modalità asincrona, assegnando un termine per il rilascio degli stessi.

Il rispetto dei termini definiti è assunto a criterio di valutazione della performance individuale dei Dirigenti coinvolti.

b) MODALITÀ' DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE

Si precisa che, se il flusso procedimentale è gestito da applicativi software, lo scambio documentale deve avvenire tramite detti sistemi. In caso contrario è sufficiente la trasmissione via email sia della richiesta di trasmissione dei contributi istruttori, sia delle relative risposte recanti i contributi istruttori sottoscritti digitalmente dai dirigenti interessati.

c) STRUMENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'INERZIA

I contributi istruttori devono essere trasmessi da parte dei Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento nel rispetto delle tempistiche definite dal Rappresentante Unico al fine di garantire il rispetto del termine procedimentale.

Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti interni, il Rappresentante Unico può richiedere una valutazione congiunta in modalità simultanea. I contributi assunti, in tale sede, dagli uffici comunali interessati vengono verbalizzati a cura del Rappresentante Unico e il verbale viene sottoscritto da tutti i partecipanti.

Nel caso di mancata trasmissione dei contributi istruttori e di mancata partecipazione alla valutazione congiunta di cui al paragrafo precedente da parte dei Dirigenti degli uffici coinvolti, il Rappresentante Unico comunicherà la propria determinazione al Dirigente inerte, specificando che, salvo diverse indicazioni provenienti dal Dirigente medesimo entro un termine fissato dal Rappresentante Unico, la posizione espressa da quest'ultimo deve intendersi confermata.

d) FORMAZIONE DELLA POSIZIONE UNICA DELL'ENTE

A seguito dell'acquisizione dei contributi istruttori richiesti, il Rappresentante Unico esprime, con proprio atto, previa condivisione con la Direzione Generale, il parere unico comunale in cui è formalizzata la posizione unica e vincolante del Comune ai fini della conferenza di servizi esterna, dando conto in motivazione degli eventuali contributi istruttori di senso negativo.

Il Rappresentante Unico segue, quale criterio per la formazione della volontà dell'Amministrazione, quello qualitativo delle posizioni prevalenti rispetto all'interesse o agli interessi pubblici tutelati nel caso concreto.

IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE UNICO

Il ruolo del Rappresentante Unico è quello di trovare un punto di equilibrio tra le strutture interne rappresentate da sostenere in seno alla conferenza simultanea o asincrona. Deve, pertanto, acquisire le determinazioni delle strutture comunali interessate e valutare la natura dei dissensi, eventualmente espressi da tali strutture, distinguendo quelli superabili con eventuali prescrizioni o condizioni (che non precludono la positiva conclusione dei lavori della conferenza) da quelli, invece, insuperabili.

In tale contesto, il Rappresentante Unico non è comunque chiamato a presentare – in seno alla conferenza – un'elencazione delle posizioni degli uffici interni all'ente, bensì la sintesi di tali posizioni. Tale sintesi presuppone un'attività di composizione e mediazione, da svolgersi anche avviando un'attività istruttorio preliminare alla riunione della conferenza di servizi. Laddove la mediazione risulti insufficiente, il Rappresentante Unico potrà, in ultima istanza, seguire quale criterio – per la formazione della volontà dell'Amministrazione – quello qualitativo delle posizioni prevalenti rispetto all'interesse o agli interessi pubblici tutelati nel caso concreto.

La descritta procedura, infatti, è volta a consentire una valutazione complessiva e un bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti al fine di giungere a una decisione che soddisfi non il singolo interesse, ma l'insieme degli interessi pubblici.